Dal 1 luglio nell’azienda USL della Romagna è entrato in vigore il regolamento sull’orario di lavoro del personale del comparto che va a sostituire i precedenti regolamenti in vigore nelle realtà provinciali confluite nella neonata maxi-azienda.

Tra le novità più eclatanti vi è senza dubbio l’applicazione dell’interpretazione ARAN in merito al trattamento economico in occasione del festivo infrasettimanale. Secondo tale orientamento applicativo *“il riposo compensativo o in alternativa il compenso per lavoro straordinario sono previsti per il personale che, in ragione di particolari esigenze di servizio, eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale. Quest’ultima ipotesi non è quella del turnista che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale nell’arco della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni. La predetta tutela (riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario) proprio perché individua situazioni eccezionali, non riguarda i lavoratori inseriti regolarmente in turni di lavoro prestabiliti che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi sia nelle giornate festive. Di conseguenza, l’istituto del riposo compensativo o compenso per lavoro straordinario non è applicabile nel caso in cui, nell’ambito della distribuzione dei turni, il dipendente si trova a rendere la propria prestazione durante un giorno festivo infrasettimanale”*.

Per i lavoratori della AUSL Romagna l’applicazione di questa interpretazione del CCNL si è palesata il giorno di ferragosto. I colleghi turnisti di servizio si sono visti modificare il loro debito orario, passato da 156 a 162 ore, in modo tale da rendere praticamente a titolo gratuito la prestazione lavorativa, con l’unico riconoscimento dell’indennità di turno festivo pari a circa 17€ lorde.

Il nuovo regolamento così concepito crea un’evidente diseguaglianza tra i professionisti:

* al personale non turnista, che occasionalmente è chiamato a prestare la propria opera nella giornata festiva infrasettimanale, riconosce lo straordinario (o il riposo compensativo) in aggiunta all’indennità di turno festivo pari a circa 17€ lorde;
* al personale (anche turnista) che è di riposo, il giorno festivo infrasettimanale riduce il debito orario mensile;
* al personale turnista che è in servizio nella giornata festiva infrasettimanale, riconosce unicamente l’indennità di turno festivo pari a circa 17€ lorde maggiorando il debito orario mensile.

In seguito delle pressioni ricevute, l’Azienda USL della Romagna nell’ultimo incontro con le OO.SS. ha comunicato che l’applicazione della norma sul festivo infrasettimanale è “congelata” in attesa di un nuovo parere che la Regione Emilia Romagna avrebbe chiesto all’ARAN.

Nelle more del “parere sul parere”, che ci si augura non tardi ad arrivare, i colleghi che hanno lavorato a ferragosto e che lavoreranno durante le festività natalizie rischiano concretamente di non vedere in busta paga il giusto riconoscimento economico, che sarà “congelato”.

Nursind Romagna, che non ha sottoscritto questa norma del regolamento dell’orario di lavoro, ritiene debbano applicarsi le norme contrattuali in vigore che prevedono inequivocabilmente la corresponsione del compenso per il lavoro straordinario (o in alternativa il riposo compensativo). Al contrario delle sigle sindacali confederate, Nursind Romagna non plaude al congelamento delle ore di straordinario che l’Azienda USL della Romagna ha previsto, perché va a colpire ancora una volta la retribuzione degli infermieri che ristagna da troppi anni.

Se il nuovo regolamento sull’orario di lavoro non sarà modificato e la vertenza chiusa in tempi brevi, Nursind Romagna si renderà promotrice con i propri iscritti delle iniziative legali tese al rispetto delle vigenti normative contrattuali.